

## **SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRIORITARI INDIVIDUATI PER LA SPECIE ESOTICA INVASIVA DI FLORA *KOENIGIA POLYSTACHYA***

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA I SOTTOSCRITTI

Regione Lombardia rappresentata dal Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi Roberto Laffi.

Comunità Montana Valli del Verbano rappresentata dal Presidente pro tempore Simone Eligio Castoldi.

### **PREMESSI**

- la Strategia europea per la biodiversità "Riportiamo la natura nelle nostre vite" (COM (2020) 380 final, 20.05.2020) adottata nell'ambito del Green Deal Europeo, si propone di ridurre la minaccia rappresentata dalle specie aliene invasive alle specie autoctone;
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014, in vigore nei paesi dell'Unione Europea dal 1 gennaio 2015, reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e stabilisce misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida di specie esotiche invasive per impedirne l'insediamento e la diffusione;
- i Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1141 (UE) 2017/1263, (UE) 2019/1262 e (UE) 2022/1203, che adottano elenchi di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014;
- il Decreto Legislativo n. 230/2017, "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e a diffusione delle specie esotiche invasive" che all'articolo 19 stabilisce le misure di eradicazione rapida e di gestione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- la DGR n. XI / 4878 del 14/06/2021 "Integrazione delle attività dell'Osservatorio regionale per la biodiversità per il monitoraggio e la gestione delle specie esotiche/aliene invasive (IAS) attraverso la collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente e il Centro Flora Autoctona presso il Parco del Monte Barro - assegnazione delle risorse per l'anno 2021" Regione Lombardia ha incaricato alcuni esperti scientifici nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di supportare Regione Lombardia per il monitoraggio e la gestione delle IAS a livello regionale (task-force IAS);
- la DGR n. XI / 6501 del 13/06/2022 "Approvazione del programma operativo delle attività relative alla flora dell'Osservatorio regionale per la biodiversità per il triennio 2022-2024 e assegnazione dei relativi contributi al Centro Flora Autoctona" l'attività della citata task-force IAS è stata confermata per il triennio 2022-2024;
- la DGR XI/7387 del 21.11.2022 "Approvazione della Strategia di azione e degli interventi per il controllo e la gestione delle specie alloctone ai sensi del d.lgs. n. 230/2017 e assegnazione delle risorse per il triennio 2022-2024";
- la DGR n. XII/1412 del 20/11/2023 "Determinazione in ordine alla partecipazione al progetto europeo "Natural Connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 (Life22-ipn-it-life Natconnect2030)" presentato a valere sul programma "Life 2021-2027" (sottoprogramma Natura e biodiversità). approvazione della partecipazione della Direzione Generale Territorio e sistemi verdi alla fase di contrattualizzazione, sottoscrizione e attuazione in rappresentanza di Regione Lombardia;

CONSIDERATO CHE l'art. 19 del D.Lgs. n. 230/2017 prevede che:

- le Regioni e le Province autonome applichino le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci o di soggetti privati;
- informino il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari;

- le autorità competenti per territorio adottino i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva;

CONSIDERATO che:

- con decreto del 17 giugno 2022, il Ministero della transizione ecologica (MITE), oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha definito le modalità di ripartizione del "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" fra le regioni e le Province autonome al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017, secondo le previsioni dell'art.1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha istituito il predetto Fondo ; la quota assegnata a Regione Lombardia prevede un importo annuo di 395.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- in particolare l'articolo 3 del citato DM 17.06.2022 dispone che le regioni utilizzino le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 230/2017, tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività indicati, ai fini dell'efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva;

CONSIDERATO che il progetto "Natural Connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 (Life22-ipn-it-life Natconnect2030)" (di seguito NatConnect) comprende uno specifico WorkPackage – WP5 dedicato ad affrontare il problema delle invasioni biologiche nei territori del progetto, sulla base delle indicazioni del Regolamento Europeo n. 1143/2014 e individua le attività necessarie per l'attivazione di un sistema di rilevamento precoce, di eradicazione rapida e di gestione per le IAS comprese nell'Elenco Unionale del Regolamento 1143/2014/UE (specie presenti e di nuovo rilevamento sul territorio interessato dal progetto ai sensi dell'art.19 del Decreto legislativo n. 230/2017);

DATO ATTO che in fase di redazione del progetto NatConnect è stata valutata, di concerto con l'Osservatorio regionale per la biodiversità dal Centro Flora Autoctona-task force IAS, quale azione prioritaria da effettuare per l'eradicazione rapida di IAS di recente rilevamento, l'eradicazione rapida di *Koenigia polystachya*, ai sensi della Strategia regionale approvata con DGR 7387/2022;

VISTO che, come riportato nel progetto NatConnect, "*Koenigia polystachya*, specie annoverata tra le unionali in base al Regolamento UE n. 1203/2022, originaria della regione subalpina himalayana, cresce in habitat rupestri, lungo pendii lievemente aridi tra i 1500-3000 m s.l.m. Nell'areale d'invasione si rinviene in siti caratterizzati da disturbo antropico, lungo le strade, ai margini di boschi e campi, lungo siepi, e in aree abbandonate. È possibile trovarla anche in aree interessate dalle piene fluviali. *K. Polystachya* forma densi nuclei che inibiscono e limitano fortemente la crescita di altre piante di dimensioni più ridotte o anche di plantule di specie arboree creando un cono d'ombra al suolo, ma anche creando una consistente lettiera di foglie. Inoltre, può modificare gli equilibri dei nutrienti nel suolo e aumentare il grado di erosione delle rive fluviali quando forma popolamenti estesi. Si tratta di una specie che può avere una rapida diffusione sia grazie al trasporto accidentale/dispersione naturale di frammenti della pianta sia alla dispersione dei semi. In Lombardia, trattandosi di una presenza con distribuzione puntiforme, *Koenigia polystachya* necessita la messa in atto di azioni urgenti, per evitarne la diffusione, per evitare che arrechino danno alla biodiversità e alle attività economiche presenti nelle aree invase.";

CONSIDERATO che, la specie al momento è stata segnalata per la Lombardia solo in un sito nel comune di Montegrino Valtravaglia (VA) e che l'attuale limitata distribuzione insieme al rischio di una rapida proliferazione fanno di questa specie esotica un target di eradicazione prioritario a livello regionale e nazionale;

PRESO ATTO che l'ente che può essere interessato dagli impatti dell'esotica e che può essere importante nella gestione e nel monitoraggio di *K. polystachya* è la Comunità Montana Valli del Verbano;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

le parti coinvolte sono consapevoli che solo un'azione improntata al coinvolgimento diretto ed alla piena condivisione degli obiettivi di eradicazione rapida previsti dall'articolo 19 del del D.Lgs. n. 230/2017;

DATO ATTO che, per quanto sopra scritto, si configura di reciproco interesse ed utilità la collaborazione tra Regione Lombardia e la Comunità Montana Valli del Verbano nella progettazione ed attuazione tempestiva degli interventi necessari ad interrompere la diffusione di *K. polystachya*, con importanti ricadute a livello regionale sia nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo disciplina la realizzazione degli interventi di monitoraggio ed eradicazione rapida della specie *Koenigia polystachya* nelle aree in comune di Montenegriano Valtravaglia e l'utilizzo dei relativi finanziamenti a valere sui trasferimenti ministeriali relativi al "Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" e sui fondi previsti nell'ambito del progetto NatConnect;

Art. 2 - Adempimenti di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

1. supervisiona l'attuazione dell'Accordo;
2. fornisce alla Comunità Montana Valli del Verbano la necessaria assistenza tecnico-scientifica, ivi compresa una formazione specifica sia per le squadre d'intervento sia per i soggetti che agiscono nell'area, mediante l'azione della task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
3. si impegna a trasferire alla Comunità Montana Valli del Verbano le risorse economiche necessarie, per un massimo di € 80.000,00, per la copertura totale delle spese per la realizzazione del rilevamento preliminare, degli interventi e del monitoraggio post-intervento, secondo un programma dettagliato che sarà redatto in collaborazione con la task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità e consegnato a Regione Lombardia entro il 30 giugno 2024;

Art. 3 – Adempimenti della Comunità Montana Valli del Verbano

Comunità Montana Valli del Verbano

1. pone in essere tutte le procedure tecnico-amministrative utili per la realizzazione del rilevamento preliminare, degli interventi e del monitoraggio post-eradicazione, raccordandosi con Regione Lombardia e con la task-force IAS per le scelte operative (aree da gestire, tecniche da applicare sia negli interventi sia nei monitoraggi, tempistiche, numeri e qualifiche operatori);
2. trasmette a Regione Lombardia entro il 30 giugno 2024 un programma dettagliato delle attività che sarà redatto in collaborazione con la task-force IAS attiva nell'ambito dell'Osservatorio regionale per la biodiversità;
3. redige il documento di progettazione degli interventi (ante operam), completo di capitolato d'appalto, con indicati tempi e forza lavoro impiegata e lo trasmette a Regione. Il documento dovrà includere le eventuali azioni di sistemazione finale delle aree e la previsione di un monitoraggio delle stesse almeno per 3 anni dopo il termine del finanziamento;
4. si impegna a concordare lo svolgimento delle attività con il Comune di Montenegriano Valtravaglia, con i proprietari delle aree interessate ed eventuali altri enti referenti per la gestione delle aree coinvolte;
5. organizza, supportata da Regione Lombardia e dalla Task-force IAS, attività di sensibilizzazione per i proprietari delle aree interessate e in generale della cittadinanza, anche con il coinvolgimento delle GEV;
6. rendiconta a Regione Lombardia, sulla base delle modalità e tempistiche di pagamento indicate all'art. 5 del presente Accordo. In particolare, le relazioni documenteranno ogni fase degli interventi e monitoraggi indicando il loro esito, e precisando le aree interessate (localizzazione, estensione), la biomassa rimossa (se possibile), la capacità di rinnovamento delle specie e tutti gli elementi utili a capire

l'efficacia della strategia messa in atto (tali elementi potranno essere valutati e concordati inizialmente tenendo conto delle specificità di ogni caso);

7. si mantiene in contatto con Regione e con la task-force IAS per eventuali problematiche;

#### Art. 4 - Oneri

Regione Lombardia corrisponderà alla Comunità Montana Valli del Verbano le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e per i rilevamenti preliminari ed i monitoraggi post-intervento.

Le risorse complessive, atte a garantire l'attivazione degli interventi, oltre alle azioni prodrome alla realizzazione degli stessi (oneri per la sicurezza, spese tecniche, compenso incentivante imprevisi ed arrotondamenti, pubblicazione gara), ammontano a € 80.000,00 lordi, il cui utilizzo verrà dettagliato nel programma di cui all'articolo 3 comma 2;

#### Art. 5 - Rendicontazione del progetto e modalità di erogazione delle risorse

I pagamenti per la realizzazione degli interventi e delle attività di rilevamento e monitoraggio (€ 80.000,00) saranno corrisposti alla Comunità Montana secondo le seguenti modalità:

- la somma di €10.000 quale anticipo alla sottoscrizione dell'Accordo;
- la somma fino ad un massimo di €30.000 alla presentazione di Relazione di avanzamento nel 2025;
- la somma fino ad un massimo di 5.000 euro a rendicontazione dell'annualità 2025 e la somma fino ad un massimo di €35.000 per il 2026, a seguito della consegna a Regione Lombardia della seguente documentazione:

Relazione annuale sulle attività svolte;

- copia delle relazioni relative ad ogni fase degli interventi e monitoraggi che indichino il loro esito precisando le aree interessate (localizzazione, estensione), la biomassa rimossa (se possibile), la capacità di rinnovamento delle specie e tutti gli elementi utili a capire l'efficacia della strategia messa in atto;
- Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativo atto di approvazione;
- Relazione al Conto finale del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010;
- dichiarazione di rendicontazione contabile attestante le spese sostenute, debitamente quietanziate;
- report fotografico delle diverse fasi relativo all'intervento realizzato;
- shapefile georeferenziati dell'intervento (UTM-WGS 84);

Le somme saranno erogate da Regione Lombardia con le seguenti modalità:

1. l'acconto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo;
2. entro 30 giorni dalla presentazione di Relazione di avanzamento nel 2025;
3. entro 30 giorni dalla presentazione delle Relazioni annuali.

Le risorse finanziarie sono iscritte a bilancio regionale ai seguenti capitoli di competenza della Direzione Territorio e Sistemi Verdi: per l'importo di €10.000,00 al capitolo 15445 per il 2024; al capitolo 16573 per l'importo di €13.650,00 nel 2025 e di €13.650,00 nel 2026; al capitolo 16580 per l'importo di €21.000,00 nel 2025 e di €21.000,00 nel 2026; al capitolo 16589 per l'importo di €350,00 nel 2025 e di €350,00 nel 2026.

#### Art. 6 - Durata e validità

Il presente Accordo ha durata dal momento della sottoscrizione da parte delle parti interessate e sino al 31 dicembre 2026. Qualora le parti valutino necessario proseguire la collaborazione, per il conseguimento dello scopo e delle finalità comuni di cui all'art.1, potranno, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, proseguire la collaborazione, approvando un apposito atto integrativo con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

#### Art. 7 - Obblighi e divieti

Le parti sottoscrittrici hanno l'obbligo di garantire il rispetto di quanto citato in precedenza. Nel caso si verificasse l'inosservanza di alcune delle clausole proposte in precedenza, per cause amministrative o naturali

attualmente non ponderabili, le Parti dovranno valutare di concerto la miglior soluzione per addivenire all'individuazione delle possibili soluzioni.

In ogni caso, gli interventi e dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2026; il superamento di tale termine potrà comportare la revoca e restituzione dei finanziamenti erogati e non utilizzati.

La Comunità Montana Valli del Verbano si impegna, anche oltre il termine del presente accordo, a non intraprendere azioni che possano compromettere gli investimenti/interventi effettuati ed a garantire, anche oltre il termine del presente accordo, l'accesso alle aree interessate per le attività di monitoraggio nonché a supportare le attività stesse.

#### Art. 8 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati e la documentazione derivanti dal presente accordo sono di proprietà di tutte le Parti che ne potranno disporre pienamente.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione e assenso delle altre Parti. I risultati ottenuti saranno altresì trasmessi all'Osservatorio per la biodiversità di Regione Lombardia secondo la prassi in uso. I dati relativi a segnalazioni e monitoraggi floristici resteranno anche di proprietà del botanico, professionista e/o ricercatore eventualmente incaricato dei rilievi, che si assume pertanto la responsabilità degli stessi. Le Parti si assumono l'obbligo di citare sempre espressamente tale responsabile laddove pertinente.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento al presente accordo.

La veste grafica delle pubblicazioni inerente i prodotti del presente accordo dovrà essere concordata tra le parti.

Le Parti declinano ogni responsabilità per un uso improprio da parte di terzi dei dati forniti.

#### Art. 9 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate, costituendone atto aggiuntivo.

#### Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti forniscono reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo.

Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento, alla diffusione alla comunicazione e alla custodia dei dati personali relativi agli interventi di cui al presente accordo, ovvero da essi sorti, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto del regolamento per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e del documento programmatico per la sicurezza dei dati di ciascuna delle parti, in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 11 - Clausole risolutive

Nel caso intervenissero elementi incidenti attualmente non ponderabili le parti, previa predisposizione di una comunicazione scritta e motivata, possono chiedere lo scioglimento del presente Accordo, pur garantendo il riconoscimento economico delle spese fino a quel momento sostenute.

Regione Lombardia

Lì.....

Comunità Montana Valli del Verbano

Lì.....